



Delibera n. **92/2016** del Senato Accademico del **17/05/2016**

pag. 1/4

OGGETTO: Modifica Regolamento per il conferimento degli Assegni per lo svolgimento di attività di Ricerca, ai sensi dell'art.22 della legge 30/12/2010 n.240.

N. o.d.g.: 02/04	Rep. n. 92/2016	Prot. n. 14614	UOR: UFFICIO RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE E FORME DI LAVORO FLESSIBILI
------------------	-----------------	----------------	--

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Martino ABBRACCIAMENTO	X			
Marco CANGIOTTI	X			
Orazio CANTONI	X			
Paolo PASCUCCI	X			
Gino TAROZZI	X			
Piero TOFFANO	X			

Nominativo	F	C	A	As
Donatella DESIDERI	X			
Mauro FORMICA	X			
Jan Marten Ivo KLAVER	X			
Rosella PERSI	X			
Elena VIGANO'	X			
Roberta PIERGIOVANNI	X			
Paola CECCAROLI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.
Partecipa la Prof.ssa Serena Rossi, Decano del Dipartimento di Studi Umanistici, in qualità di uditore.

Il Senato Accademico

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 89 del 16 aprile 2012;
- visto la Legge 9/05/1989, n.168 che ha dato attuazione al principio costituzionale dell'autonomia universitaria prevedendo il riconoscimento dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile degli Atenei ed in particolare l'art.6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- visto la Legge 30 dicembre 2010, n.240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", entrata in vigore il data 29/01/2011 e successive modificazioni;
- visto il D.R. n.214/2015 del 7 maggio 2015 con cui è stato emanato il Regolamento d'Ateneo per il Conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art.22 della Legge 30/12/2010, n.240;
- ritenuto opportuno dover procedere alla modifica dell'art. 8 - comma 1 e 2 -, del Regolamento d'Ateneo per il Conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art.22 della Legge 30/12/2010, n.240, al fine di garantire la continuità temporale dello svolgimento dell'attività di ricerca;
- ritenuto opportuno dover procedere alla modifica dell'art. 9 - comma 1 -, del Regolamento d'Ateneo per il Conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art.22 della Legge 30/12/2010, n.240, al fine di consentire anche ai ricercatori a tempo determinato, qualora ricoprano il profilo scientifico di PI (Principal Investigator) o coordinatore di unità locale di progetto nazionale o europeo, di essere responsabili dell'attività di ricerca affidata al titolare dell'assegno;
- ritenuto opportuno dover procedere alla modifica dell'art. 15 - commi 3 e 6 -, del Regolamento d'Ateneo per il Conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi



Delibera n. **92/2016** del Senato Accademico del **17/05/2016**

pag. 2/4

dell'art.22 della Legge 30/12/2010, n.240, per fornire precisazioni in merito al termine di decorrenza del contratto in caso di sospensione dell'attività di ricerca ed, altresì, per consentire ai vincitori di un concorso presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo di recedere dal contratto di assegno di ricerca senza che sia dovuta l'eventuale indennità per mancato preavviso;

- ritenuto opportuno, in esito alla discussione intervenuta, dover procedere alla modifica dell'art. 12 – comma 1 -, del Regolamento d'Ateneo per il Conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art.22 della Legge 30/12/2010, n.240, al fine di consentire anche ai ricercatori a tempo determinato, di far parte della Commissione esaminatrice senza tuttavia ricoprire il profilo scientifico di PI (Principal Investigator) o coordinatore di unità locale di progetto nazionale o europeo;
- sentito il Direttore Generale:

delibera

1. di approvare le modifiche agli articoli 8 - comma 1 e 2 -, 9 – comma 1– , 12 – comma 1 e 15 – commi 3 e 6 del testo del “Regolamento d'Ateneo per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art.22 della Legge 30/12/2010 n.240”, che si riportano nella tabella che segue:

Testo in vigore	Proposta di modifica
Art. 8 – Relazione annuale e rinnovo –	Art. 8 – Relazione annuale e rinnovo –
<ol style="list-style-type: none">1. I titolari degli assegni sono tenuti a presentare annualmente, e comunque non prima di 30 giorni dalla scadenza annuale, una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta e sui risultati conseguiti. La relazione, vistata dal Tutor, è presentata al Direttore del Dipartimento di afferenza dal responsabile della ricerca. Il Direttore del Dipartimento interessato nomina una commissione composta ai sensi del successivo art.12 e, ove possibile, non comprendente il responsabile della ricerca. Entro 15 giorni la Commissione valuta l'attività svolta e, se del caso, può proporre la conferma dell'assegno.2. La richiesta di rinnovo dell'assegno deve essere avanzata dal responsabile della ricerca e autorizzata dal Consiglio di Dipartimento, previa valutazione positiva, da parte della Commissione di cui al comma 1, dell'attività svolta. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve contenere l'attestazione di copertura finanziaria a totale carico del proprio budget.	<ol style="list-style-type: none">1. L'assegno di ricerca può essere rinnovato una o più volte, previa presentazione da parte dell'assegnista al Direttore di Dipartimento, di una dettagliata relazione sull'attività svolta accompagnata da un giudizio complessivo del responsabile della ricerca. A tal fine è necessario che la proposta sia formulata, con una delibera debitamente motivata del Consiglio di Dipartimento, che ha richiesto il conferimento dell'assegno.2. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve contenere l'attestazione di copertura finanziaria, previa verifica della stessa, nei limiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento.3. Il titolare dell'assegno è tenuto a stipulare il contratto di rinnovo entro il mese precedente la scadenza del contratto in vigore, pena la decadenza.4. In caso di rinnovo l'importo dell'assegno non potrà essere diverso dall'importo iniziale dell'assegno stesso.



Delibera n. **92/2016** del Senato Accademico del **17/05/2016**

pag. 3/4

3. In caso di rinnovo l'importo dell'assegno non potrà essere diverso dall'importo iniziale dell'assegno stesso.	
Art. 9 – Il responsabile dell'attività di ricerca – 1. Il responsabile della ricerca è il professore di ruolo o il ricercatore confermato sotto la cui guida e direzione devono essere svolte le attività di ricerca affidate al titolare dell'assegno.	Art. 9 – Il responsabile dell'attività di ricerca – 1. Il responsabile della ricerca è il professore di ruolo, il ricercatore confermato, o il ricercatore a tempo determinato, qualora ricopra il profilo scientifico di PI (Principal Investigator) o coordinatore di unità locale di progetto nazionale o europeo, sotto la cui guida e direzione devono essere svolte le attività di ricerca affidate al titolare dell'assegno.
Art. 12 – Commissione esaminatrice – 1. La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto Rettorale su proposta del Consiglio di Dipartimento ed è composta da tre membri designati tra i professori di ruolo ed i ricercatori confermati, anche esterni al Dipartimento proponente o all'Ateneo appartenenti allo stesso SSD o affine. In assenza di tale criterio, la scelta, previa debita motivazione, potrà ricadere su docenti e ricercatori afferenti allo stesso settore concorsuale; in assenza di questo requisito, si potrà ricorrere a docenti e ricercatori dello stesso macrosettore.	Art. 12 – Commissione esaminatrice – 1. La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto Rettorale su proposta del Consiglio di Dipartimento ed è composta da tre membri designati tra i professori di ruolo, i ricercatori confermati, o i ricercatori a tempo determinato, anche esterni al Dipartimento proponente o all'Ateneo appartenenti allo stesso SSD o affine. In assenza di tale criterio, la scelta, previa debita motivazione, potrà ricadere su docenti e ricercatori afferenti allo stesso settore concorsuale; in assenza di questo requisito, si potrà ricorrere a docenti e ricercatori dello stesso macrosettore.
Art. 15 – Conferimento assegni – 3. Gli assegni decorrono dal primo o dal 16 di ogni mese. L'inizio dell'attività deve essere comunicata mediante l'invio al Rettore di una dichiarazione rilasciata dal Responsabile della ricerca. (...) 6. Il titolare dell'assegno di ricerca, che intenda recedere dal contratto, è tenuto a darne comunicazione al Rettore ed al Responsabile scientifico dell'attività di ricerca con almeno trenta giorni di preavviso. In caso di mancato preavviso è dovuta	Art. 15 – Conferimento assegni – 3. Gli assegni decorrono dal primo o dal 16 di ogni mese. L'inizio dell'attività deve essere comunicata mediante l'invio al Rettore di una dichiarazione rilasciata dal Responsabile della ricerca. In caso di sospensione di cui al seguente art. 17, comma 1, la decorrenza è da intendersi dal giorno successivo alla scadenza del contratto precedente. (...) 6. Il titolare dell'assegno di ricerca, che in-



Delibera n. **92/2016** del Senato Accademico del **17/05/2016**

pag. 4/4

<p>un'indennità rapportata al periodo di mancato preavviso.</p>	<p>tenda recedere dal contratto, è tenuto a darne comunicazione al Rettore ed al Responsabile scientifico dell'attività di ricerca con almeno trenta giorni di preavviso. In caso di mancato preavviso è dovuta un'indennità rapportata al periodo di mancato preavviso. Nel caso in cui l'assegnista risultasse vincitore di un concorso presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, l'indennità di cui sopra non sarà dovuta.</p>
<p>Art. 19 – Entrata in vigore e abrogazioni –</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua emanazione. E' reso pubblico mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Ateneo.2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati sia il "Regolamento Stralcio" per il conferimento degli Assegni per lo svolgimento di Attività di Ricerca, ai sensi dell'art.22 della Legge 30/12/2010 n.240 emanato con D.R. 286/2011 del 5 luglio 2011, sia il Regolamento per il conferimento degli Assegni per lo svolgimento di Attività di Ricerca, ai sensi dell'art.22 della legge 30/12/2010 n.240 emanato con D.R. 83/2015 del 16 febbraio 2015.	<p>Art. 19 – Entrata in vigore–</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua emanazione. E' reso pubblico mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Ateneo.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.